

TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE

BANDO PER L'ACCESSO AL TIPO DI INTERVENTO 7.1.1 "STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvato con deliberazione di Giunta regionale del 21 ottobre 2016, n. 1965, pubblicata sul BUR del 9 novembre 2016, n. 45

Modificato con deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2018, n. 1797

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Oggetto e finalità.....	3
Articolo 2 - Aree di intervento.....	3
Articolo 3 - Strutture competenti.....	3
Articolo 4 - Risorse finanziarie disponibili.....	3
CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'.....	3
Articolo 5 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	3
CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.....	3
Articolo 6 - Tipologia e aliquote del sostegno.....	3
Articolo 7 - Operazioni ammissibili.....	4
Articolo 8 - Requisiti di ammissibilità delle operazioni.....	4
Articolo 9 - Operazioni non ammissibili.....	4
Articolo 10 - Costi ammissibili.....	4
Articolo 11 - Costi non ammissibili.....	4
Articolo 12 - Congruietà e ragionevolezza dei costi.....	4
Articolo 13 - Complementarietà.....	5
CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	5
Articolo 14 - Presentazione della domanda di sostegno.....	5
Articolo 15 - Documentazione da allegare alle domande di sostegno.....	5
Articolo 16 - Criteri di selezione e di priorità.....	5
Articolo 17 - Istruttoria della domanda e concessione del sostegno.....	6
Articolo 18 - Graduatoria.....	7
CAPO V ATTUAZIONE.....	7
Articolo 19 - Avvio e conclusione.....	7
Articolo 20 - Proroghe.....	7
Articolo 21 - Varianti sostanziali.....	7
Articolo 22 - Varianti non sostanziali.....	8

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE	9
Articolo 23 - Modalità di rendicontazione dei costi.....	9
Articolo 24 - Liquidazione in acconto del sostegno.....	9
Articolo 25 - Liquidazione a saldo del sostegno.....	10
Articolo 26 - Stabilità delle operazioni.....	11
Articolo 27 - Monitoraggio fisico e finanziario	12
Articolo 28 - Divieti di contribuzione.....	12
Articolo 29 - Impegni essenziali.....	12
Articolo 30 - Impegni accessori.....	12
Articolo 31 - Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni	13
Articolo 32 - Errori palesi.....	13
Articolo 33 - Revoca del sostegno.....	14
Articolo 34 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	14
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Articolo 35 - Disposizione di rinvio.....	14
Articolo 36 - Trattamento dei dati personali	14
Articolo 37 - Rinvio dinamico	14
ALLEGATO A (articolo 14) – Domanda di sostegno.....	15
ALLEGATO B (articolo 15) - Proposta progettuale tecnico – descrittiva.....	18

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della Misura 7, "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" (Art. 20), sottomisura 7.1 "Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico" tipo di intervento 7.1.1 "Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei Siti Natura 2000", previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 *final* del 24 settembre 2015.
2. Il tipo di intervento di cui al comma 1 è finalizzato a fornire agli Enti e agli Organi gestori di parchi e riserve naturali regionali strumenti per verificare che le misure di conservazione vigenti per i siti Natura 2000 siano adeguate e coerenti con gli obiettivi di conservazione enunciati dalle Direttive Natura 2000.
3. Il tipo di intervento concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 4.a -Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in quanto diretto all'individuazione e alla verifica dell'efficacia delle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

Articolo 2 - Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nelle aree rurali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 - Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio svolge le funzioni di struttura responsabile e di ufficio attuatore dell'intervento.

Articolo 4 - Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 350.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 150.920,00 (43,12%).
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 18, entro la data di validità della stessa.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 5 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:
 - a) Enti parchi naturali regionali;
 - b) Organi gestori delle riserve naturali regionali.
2. I beneficiari sono in possesso del fascicolo aziendale aggiornato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).
3. Il requisito di cui al comma 2 sussiste alla data di presentazione della domanda di sostegno.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 - Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale secondo l'aliquota del 100% del costo ammissibile.

Articolo 7 - Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di studi, censimenti ed elaborazioni funzionali alla verifica dell'efficacia, all'individuazione e all'aggiornamento delle misure di conservazione per la gestione della Rete Natura 2000 e degli istituti di cui alla legge regionale n. 42/1996 e per la redazione e l'aggiornamento dei documenti dei piani di gestione dei siti Natura 2000.

Articolo 8 - Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità delle domande le operazioni:

a) sono realizzate nelle aree rurali del Friuli Venezia Giulia;

b) sono svolte con riferimento ad ambiti in tutto o in parte coincidenti con i territori degli enti e organi gestori o ad ambiti esterni ai territori di propria competenza aventi con questi connessioni funzionali ed ecologiche.

2. Le operazioni devono essere attuate sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali, laddove esistenti, o conformemente a eventuali strategie di sviluppo locale, se pertinenti.

Articolo 9 - Operazioni non ammissibili

1. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

2. Ai fini della verifica della condizione di cui al comma 1, si considera l'operazione portata materialmente a termine o completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 10 - Costi ammissibili

1. Sono ammissibili i costi:

a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione;

b) previsti e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;

c) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;

d) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2. Sono considerati ammissibili, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento (UE) 1305/2013, i costi relativi a:

a) spese per acquisizione di consulenze, studi e servizi;

b) acquisto di software;

c) acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Articolo 11 - Costi non ammissibili

1. Non sono costi ammissibili:

a) costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;

c) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;

d) gli interessi passivi;

e) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;

f) i costi per investimenti materiali;

g) il ricorso al leasing;

h) i contributi in natura.

Articolo 12 - Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi relativi all'operazione oggetto della domanda di sostegno sono congrui e ragionevoli.

2. I beneficiari pubblici, in attuazione delle operazioni finanziate, applicano il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché ove previsto, il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA)

Articolo 13 - Complementarietà

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 14 - Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di sostegno, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al giorno 16 gennaio 2017, secondo le seguenti modalità:

a) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno corredata degli allegati di cui all'articolo 15 in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (di seguito SIAN), - www.sian.it;

b) in caso di mancata funzionalità del SIAN, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it, la domanda semplificata entro il 16 gennaio 2017, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'allegato A e corredata della documentazione di cui all'articolo 15; entro il termine del 28 febbraio 2017 riproduce la domanda in formato elettronico sul SIAN secondo le modalità indicate alla lettera a).

2. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con decreto del direttore del Servizio paesaggio e biodiversità, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la mancata riproduzione di sostegno in formato elettronico su SIAN entro la data prevista, comporta la decadenza della domanda.

4. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o della parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

5. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno.

Articolo 15 - Documentazione da allegare alle domande di sostegno

1. Alla domanda di sostegno di cui all'articolo 14 è allegata la seguente documentazione:

a) proposta progettuale tecnico - descrittiva redatta sulla base del modello di cui all'allegato B al presente bando.

b) check - list AGEA di autovalutazione relativa alla scelta del tipo di procedura di aggiudicazione di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, compilata in ogni sua parte, disponibile al link:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAVFG/economia-impres/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA116/>

c) copia di un documento di identità in corso di validità.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a) è allegata alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità.

Articolo 16 - Criteri di selezione e di priorità

1 I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.

2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 18, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criteria	Punteggio	Cumulabile	Modalità di applicazione e verifica
TIPOLOGIA DEI SOGGETTI BENEFICIARI			
Enti Parco	5		
max	5		
SUPERFICIE TERRITORIALE INTERESSATA			
Sono privilegiate le operazioni relative alle Misure sito specifiche della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, e Misure dei Piani di gestione, che interessano le aree più estese.	25	SI	L'estensione è calcolata in ragione della somma delle superfici dei Siti Natura 2000 oggetto dell'operazione. Al valore più alto è assegnato il punteggio 25, gli altri punteggi sono calcolati in proporzione
L'estensione, in relazione alla finalità della misura, è valutata anche in ragione del numero di specie e di habitat oggetto delle operazioni e relative alle Misure sito specifiche della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale e Misure dei Piani di gestione.	50	SI	Il punteggio è assegnato attribuendo 50 punti al valore più alto in termini di numero di specie e di habitat (di cui all'allegato I, II, IV della Direttiva 92/43/CEE "Habitat") oggetto dell'operazione. Gli altri punteggi sono calcolati in proporzione.
Stato di conservazione della specie o dell'habitat di cui al punto precedente, valutato sulla base del 3° Rapporto della Direttiva Habitat.	20	SI	Il punteggio massimo è assegnato attribuendo 20 punti al valore più alto in termini di numero di specie e di habitat (di cui all'allegato I, II, IV della Direttiva 92/43/CEE "Habitat") caratterizzati da uno stato di conservazione complessivo classificato come "Cattivo", "Inadeguato" o "Sconosciuto". Gli altri punteggi sono calcolati in proporzione.
max	95		
Punteggio complessivo massimo	100		

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 20 punti non è ammessa a finanziamento.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato sulla base della presenza di un numero maggiore di specie prioritarie ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Articolo 17 - Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. Il Servizio paesaggio e biodiversità, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:

- a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
- b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
- c) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
- d) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- e) che le operazioni non comportino effetti negativi sull'ambiente.

2. Il Servizio paesaggio e biodiversità richiede eventuali correzioni e/o integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Il Servizio paesaggio e biodiversità concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.

Articolo 18 - Graduatoria

1. La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
3. Entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria il Servizio paesaggio e biodiversità, chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2, assegnando un termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

CAPO V ATTUAZIONE

Articolo 19 - Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate entro 10 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, a pena di revoca del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data dell'ordine per l'acquisto di beni immateriali o del contratto per l'affidamento di studi, servizi o consulenze.
3. Il beneficiario trasmette la documentazione di cui al comma 2 al Servizio paesaggio e biodiversità entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate entro 36 mesi dalla data di avvio delle operazioni finanziate di cui al comma 1, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 20 - Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario da presentarsi al Servizio paesaggio e biodiversità, entro trenta giorni dall'evento per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 34.
2. Il Servizio paesaggio e biodiversità concede la proroga di cui al comma 1 per un periodo massimo di 12 mesi, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato.
3. Il provvedimento di proroga di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla richiesta e comunicato al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 21 - Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate soggette ad autorizzazione preventiva:
 - a) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
 - b) ~~le modifiche che influiscono sull'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria¹;~~
 - c) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.

¹ Lettera soppressa con DGR 1797/2018

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento².
3. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario al Servizio paesaggio e biodiversità prima dell'esecuzione della variante.
4. Il Servizio paesaggio e biodiversità, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3:
- a) valuta la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
 - b) valuta la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
 - c) valuta il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
 - d) valuta il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o, in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, come stabilito all'articolo 16, comma 4 e il mantenimento in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
 - e) valuta il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 - f) valuta il rispetto da parte dell'intervento modificato della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione;
 - g) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
5. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso;
 - b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
 - c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario.
6. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del beneficiario;
 - b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
 - c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - d) una posizione inferiore che alteri la graduatoria, qualora alcune domande in possesso del punteggio minimo non siano state finanziate;
 - e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30% indicata³.
7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
8. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 6, anche la decadenza dal sostegno.
9. Non sono considerate varianti sostanziali le economie derivanti da ribassi di gara.

Articolo 22 - Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali, soggette a comunicazione preventiva:
- a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento, purché siano garantite le caratteristiche del bene o del servizio previsto⁴;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato, anche a seguito di ribassi di gara.

² Comma modificato con DGR 1797/2018

³ Lettera modificata con DGR 1797/2018

⁴ Lettera modificata con DGR 1797/2018

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento⁵.
3. Le varianti di cui al comma 1 sono comunicate tempestivamente da parte del beneficiario al Servizio paesaggio e biodiversità.
4. Il Servizio paesaggio e biodiversità approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
 - a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso;
 - b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
 - c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
5. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 23 - Modalità di rendicontazione dei costi

1. Il beneficiario trasmette il mandato di pagamento e la quietanza attestante l'avvenuto pagamento da parte della tesoreria unitamente a:
 - a) le fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione indicando l'oggetto della prestazione e indicando che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la tipologia di intervento - 7.1.1 "Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei Siti Natura 2000";
 - b) copia degli atti relativi alle procedure di affidamento effettuate ai sensi D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - c) la Check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari" per le verifiche delle procedure di appalto, debitamente compilata, disponibile al link:
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA116/4>.
2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Articolo 24 - Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento dell'acconto in formato elettronico sul SIAN, allegando la documentazione indicata all'articolo 23.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso, rispettivamente:
 - a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
 - b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega una breve relazione contenente:
 - a) una sintesi del lavoro svolto in relazione alle finalità dell'intervento;
 - b) l'elenco degli studi e dei censimenti effettuati, corredati dalle banche dati geo - referenziate fornite in formato *shape* (shp); ulteriori indicazioni sulle caratteristiche tecniche e la struttura dei *dataset* saranno fornite con successivo provvedimento del Servizio paesaggio e biodiversità;
 - c) le conclusioni preliminari relative al primo anno di lavoro per il primo acconto, inerente i primi due anni per il secondo acconto; le relazioni saranno fornite nei seguenti due formati: pdf e file di testo (rtf, doc, docx), le eventuali cartografie nei formati pdf e shp.

⁵ Comma modificato con DGR 1797/2018

4. Il Servizio paesaggio e biodiversità, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento, verifica:

- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
- b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
- c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
- d) i pagamenti effettuati;
- e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
- f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
- g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 28;
- h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.

5. Il Servizio paesaggio e biodiversità verifica che i costi siano:

- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
- b) previsti in domanda di sostegno;
- c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
- d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
- e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

6. Il Servizio paesaggio e biodiversità può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione.

7. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi precedenti l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

8. In pendenza dei controlli di cui al comma 7 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

9. Qualora l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di più del 10 % l'importo liquidabile a seguito dell'esame di ammissibilità dei costi si applica quanto disposto dall'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

10. Sulla base delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi precedenti, il Servizio paesaggio e biodiversità, entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria, predispone il provvedimento con il quale propone all'AdG, la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando:

- a) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
- b) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile.

11. Il Servizio paesaggio e biodiversità adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

12. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 25 - Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione indicata all'articolo 23.

2. Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario allega una relazione contenente:

- a) la sintesi del lavoro svolto in relazione alle finalità dell'intervento;
- b) l'elenco degli studi e dei censimenti effettuati corredati dalle banche dati geo - referenziate fornite in formato *shape* (shp); ulteriori indicazioni sulle caratteristiche tecniche e la struttura dei dataset saranno fornite dal Servizio paesaggio e biodiversità;
- c) i nuovi Piani di gestione o le nuove Misure di conservazione individuate e le Misure di conservazione aggiornate corredate dai dati e le motivazioni a supporto delle modifiche proposte (per le modalità di redazione dei

documenti gestionali si rimanda agli atti di indirizzo regionali, nazionali e comunitari in materia, disponibili e richiedibili al Servizio paesaggio e biodiversità), le relazioni saranno fornite nei seguenti tre formati : cartaceo, pdf, e in file di testo (rtf, doc, docx), le cartografie in formato cartaceo, pdf e shp.

3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento il Servizio paesaggio e biodiversità, verifica:

- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
- b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
- c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
- d) l'avvenuta completa attuazione delle operazioni previste in domanda di sostegno;
- e) i pagamenti effettuati;
- f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
- g) la conformità delle procedure con le norme sugli appalti;
- h) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
- i) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 28;
- j) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.

4. Il Servizio paesaggio e biodiversità può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione.

5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3 il Servizio paesaggio e biodiversità effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;
- b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

6. Ai fini dell'istruttoria il Servizio paesaggio e biodiversità verifica che i costi siano:

- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
- b) preventivati in domanda di sostegno;
- c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
- d) pertinenti all'operazione realizzata;
- e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

7. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi precedenti l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

8. In pendenza dei controlli di cui al comma 7 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

9. Qualora l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di più del 10 % l'importo liquidabile a seguito dell'esame di ammissibilità dei costi si applica quanto disposto dall'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

10. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti di cui ai commi precedenti il Servizio paesaggio e biodiversità, entro trenta giorni predisporre il provvedimento con il quale propone all'AdG la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando:

- a) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
- b) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile.

11. Il Servizio paesaggio e biodiversità adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000.

12. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria, l'Autorità di gestione predisporre gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 26 - Stabilità delle operazioni

1. Per quanto applicabile, si fa riferimento all'articolo 13 del regolamento D.P.Reg. 0141 del 07.02.2016 "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 14/07/2016.

Articolo 27 - Monitoraggio fisico e finanziario

1. A decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno ed entro il mese successivo alla scadenza di ogni quadrimestre il beneficiario, trasmette al Servizio paesaggio e biodiversità, mediante il sistema SIAN o mediante PEC all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

- a) l'importo dei costi sostenuti nel quadrimestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
- b) l'importo dei costi liquidati nel quadrimestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
- c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile e richiesto dal Servizio paesaggio e biodiversità.

Articolo 28 - Divieti di contribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 7/2000, non è ammessa la concessione del sostegno a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado, qualora detti rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione.

Articolo 29 - Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità, di cui agli articoli 5 e 7 fino alla liquidazione a saldo del sostegno;
- b) non avere richiesto e beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione finanziata, nel rispetto del divieto di cui all'articolo 28;
- c) avviare le operazioni ammesse a finanziamento entro i termini di cui all'articolo 19, comma 1, indicati nel provvedimento di concessione;
- d) realizzare le operazioni finanziate conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno, fatte salve le varianti sostanziali di cui all'articolo 21 e le varianti non sostanziali di cui all'articolo 22;
- e) rispettare gli impegni che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento delle operazioni;
- f) rispettare, il periodo di stabilità delle operazioni come disciplinato dall'art. 29 del Regolamento di attuazione del PSR 2014-2020;
- g) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- h) non apportare varianti alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
- i) restituire all'organismo pagatore gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- j) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal sostegno. Il Servizio paesaggio e biodiversità revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni di cui al comma 1 sono individuate con delibera di Giunta regionale.

Articolo 30 - Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono:

- a) chiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali di cui all'articolo 21;

- b) comunicare tempestivamente eventuali varianti non sostanziali o chiederne l'approvazione, ai sensi dell'articolo 22;
 - c) chiedere la concessione di eventuali proroghe ai termini fissati dal provvedimento di concessione entro i termini fissati dall'articolo 20;
 - d) trasmettere la documentazione richiesta entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - e) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 808/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 669/2016 ed, in particolare durante l'attuazione dell'operazione:
 - 1) riportare per ogni azione di informazione e comunicazione, l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione, unitamente alla seguente indicazione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
 - 2) fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - f) per le operazioni che beneficiano di un sostegno superiore a 50.000 euro collocare in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster, di formato minimo A3, o una targa informativa sull'operazione che evidenzino il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea.
 - g) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale fino alla liquidazione a saldo del sostegno concesso in relazione all'operazione oggetto del sostegno;
 - h) conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati;
 - i) iscrivere la documentazione attestante i costi sostenuti nei registri contabili secondo i principi contabili vigenti;
 - j) rendere disponibili e trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma;
 - k) comunicare al Servizio paesaggio e biodiversità le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali entro il termine indicato all'articolo 34;
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. Il Servizio paesaggio e biodiversità revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori, nonché le percentuali di riduzione dei sostegni concessi sono individuate con delibera della Giunta regionale.

Articolo 31 - Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Il beneficiario ritira in qualsiasi momento la domanda di sostegno o di pagamento, o una dichiarazione presentata, utilizzando l'apposita funzionalità sul SIAN.
2. Il Servizio paesaggio e biodiversità prende atto del ritiro di cui al comma 1 con proprio provvedimento.
3. Non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
- a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
4. Il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 32 - Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal Servizio paesaggio e biodiversità sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
- a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del Servizio paesaggio e biodiversità o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del Servizio paesaggio e biodiversità su richiesta del beneficiario.

Articolo 33 - Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 29 e 30, il Servizio paesaggio e biodiversità avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio paesaggio e biodiversità trasmette al beneficiario il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 34 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali il caso di una calamità naturale grave che colpisce seriamente il beneficiario.

2. Ai fini della gestione delle domande di cui al presente bando possono essere riconosciute eventuali circostanze eccezionali, imprevedute o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentate.

3. Il beneficiario comunica al Servizio paesaggio e biodiversità i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1 e 2, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR approvato con DPREg 7 luglio 2016 n. 0141/Pres.

Articolo 36 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 37 - Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

ALLEGATO A (articolo 14) – Domanda di sostegno



Ministero delle politiche
agricole e forestali



Unione europea

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Domanda semplificata per l'accesso all'intervento 7.1

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio paesaggio e biodiversità
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

**Trasmessa mediante PEC a
territorio@certregione.fvg.it**

Il sottoscritto:

Cognome		Nome		
Data di nascita		Comune di nascita		Prov.
Residente in		n.	Comune di	Prov.
Codice fiscale				

in qualità di legale rappresentante dell'Ente o Organo gestore di parco o riserva naturale regionale

CUAA (codice fiscale)		Partita Iva	
Nome dell'Ente o Organo gestore			
Sede legale			
Telefono			
PEC			

- chiede di accedere alla/al sotto misura/tipo di intervento 7.1.1 di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal presente bando.

A tale fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. di avere _____ (costituito o aggiornato) e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
2. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti ai fini dell'accesso al sotto tipo di intervento 7.1.1 del PSR 2014-2020;
3. di essere consapevole degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e di aver preso visione, compilato ed allegato la "Check list AGEA per autovalutazione ad uso dei beneficiari – Domanda di sostegno";
4. che l'iva è (barrare la fattispecie riguardante il beneficiario):
 - recuperabile;
 - non è recuperabile;
5. che si prevede la realizzazione dei seguenti interventi che costituiscono l'oggetto della domanda di sostegno che sarà presentata in formato elettronico tramite SIAN, a valere sull'intervento 7.1:

Intervento 7.1	
Descrizione interventi	Importo al netto dell'IVA
Studi, censimenti ed elaborazioni funzionali alla verifica dell'efficacia, all'individuazione e all'aggiornamento delle misure di conservazione per la gestione della Rete Natura 2000 e degli istituti di cui alla legge regionale n. 42/1996	
Redazione e aggiornamento dei documenti dei piani di gestione dei siti Natura 2000	
Acquisto di beni immateriali (software, brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali)	
IVA	
COSTO TOTALE euro	

6. di essere a conoscenza:

- di quanto disposto dal PSR 2014-2020 in relazione alla misura/sotto misura/tipologia di intervento 7.1.1;
 - che la presente domanda semplificata deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC territorio@certregione.fvg.it corredata della documentazione prevista dall'articolo 15;
 - che, a pena di inammissibilità, la presente domanda semplificata deve essere riprodotta in formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazione - SIAN e trasmessa, completa della documentazione richiesta, secondo le modalità previste dall'articolo 14;
 - che il costo totale previsto per le operazioni da realizzare a valere sulla tipologia di intervento deve essere confermato in sede di presentazione della domanda di sostegno sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN;
 - che gli interventi indicati nelle tabelle suindicate dovranno essere avviati al più tardi entro dieci mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno;
 - che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica certificata;
7. alla presente domanda semplificata si allega la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Data

Firma

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:

- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Data

Firma

ALLEGATO B (articolo 15) - Proposta progettuale tecnico – descrittiva

<p>Revisione e aggiornamento delle Misure di conservazione riferite ai seguenti siti (elencare).</p> <p><i>(Ai fini del calcolo della graduatoria sono privilegiate le operazioni di aggiornamento che interessano le aree più estese; l'estensione è calcolata come somma delle superfici dei Siti Natura 2000 oggetto dell'aggiornamento.)</i></p>	Nome del sito N2000		

Individuazione di nuove Misure di conservazione o revisione e aggiornamento delle Misure di conservazione già vigenti, riferite alle seguenti specie o habitat di cui all'allegato I, II o IV della Direttiva 92/43/CE Habitat (elencare).	Specie o habitat di interesse comunitario	Allegato Direttiva	Stato di cons. ex art. 17 2013
<p><i>(Ai fini del calcolo della graduatoria sono privilegiate le operazioni di aggiornamento che riguardano il maggior numero di specie e di habitat annex I, II, IV della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".</i></p> <p><i>Sono altresì privilegiate le operazioni di aggiornamento che riguardano specie e di habitat annex I, II, IV della Direttiva 92/43/CEE caratterizzati da uno stato di conservazione complessivo classificato come "Cattivo", "Inadeguato" o "Sconosciuto".)</i></p>			

<p>Revisione e aggiornamento delle seguenti Misure di conservazione già vigenti (elencare quali misure specifiche in vigore saranno aggiornate).</p>	

<p>Individuazione di una o più nuove misure di conservazione (descrivere le tematiche e problematiche di conservazione che si intendono affrontare in relazione all'elaborazione di una nuova misura specifica).</p>	
---	--

<p>Descrivere brevemente studi censimenti e ed elaborazioni funzionali alla verifica dell'efficacia, all'individuazione di nuove misure e/o all'aggiornamento di misure di conservazione già vigenti.</p>	
--	--

<p>Descrivere brevemente il cronoprogramma delle attività previste.</p>	
--	--

Data

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:

- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Firma